Comune
di Verona
Progettazione Urbanistica Attuativa

Fascicolo 06.02/00279/2016
PUA "Gaia"
Istanza PG 145423 del 13 maggio 2016

ALLEGATO Sub A

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11 DEL 23.04.2004
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 719_102 "GAIA"

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE del 13 settembre 2013 atto notaio Marino, rep. n. 8023, racc. n.5369 (registrato a Verona il 20 settembre 2013, al n.3167 Serie 1T e trascritto a Verona il 20 settembre RG n. 31605 e RP n. 21443).

PROPONENTE : Filini Silvano; Vignato Patrizia e Demi Avanzi

LOCALITA' : Borgo Venezia, Via Fincato

ATO : 7

CIRCOSCRIZIONE : 6ª

ISTANZA DI PUA : 13 maggio 2016 PG 145423

AVVIO DEL PROCEDIMENTO: 20 maggio 2016, P.G. n.152590

INTEGRAZIONI :
30 giugno 2016 PG 194940
05 luglio 2016 PG 198043
25 luglio 2016 PG 217735
12 dicembre 2016 PG 364553

RPU - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO : arch. Paola Prospero
TECNICO ISTRUTTORE : dott. arch. Alessandro Bonato

TERMINI PER L'APPROVAZIONE : 06 febbraio 2017

PROGETTISTI : arch. Marella Maestrello / ing. Giorgio Viviani

REFERENTI : arch. Marella Maestrello / ing. Giorgio Viviani

PREMESSE

In data 10 agosto 2016, con deliberazione di Giunta Comunale n.334 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo n. 719_102 denominato " Gaia " presentato dalla ditta Filini, Vignato e Avanzi, in attuazione alle schede norma del P.I. n.102 e dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il13 settembre 2013 atto notaio Marino, rep. n. 8023, racc. n.5369 (registrato a Verona il 20 settembre 2013, al n.3167 Serie 1T e trascritto a Verona il 20 settembre RG n. 31605 e RP n. 21443), ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004.

Per una più completa descrizione dei contenuti, si rimanda a quanto evidenziato nella relazione redatta dall'ufficio e allegata alla delibera di Adozione, che assieme agli elaborati allegati, qui si intendono integralmente richiamati.

Comune di Verona
Pianificazione Territoriale
Via Pallone, 9 – 37121 Verona
Tel. 0458077535 – fax 045 8077511
E-mail progettazioneurbanistica@comune.verona.it
Casella PEC progettazioneurbanistica@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO PYKR3N

Considerato che:

- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. 11/04, il PUA è stato depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 21 settembre 2016 e del deposito è stata data notizia mediante affissione di manifesti, nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni;

- a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione non sono pervenute osservazioni entro il termine del 20 ottobre c.a.;

- in data 20 settembre 2016, con nota PG 271340 l'ufficio invita la Ditta a trasmettere alla regione Veneto la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità in quanto presupposto per l'approvazione del PUA.;

- con nota PG 247707 del 29 agosto 2016 la Regione Veneto comunicava l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi degli artt. 7 e ss della Legge 241/90;

- in data 24 novembre 2016 con nota PG 345860 viene acquisito l'avviso di pubblicazione del PARERE MOTIVATO n.210 del 9 novembre;

- con successiva nota PG 352292 del 29 novembre, l'ufficio ha chiesto alla Ditta attuatrice l'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni dettate dalla Regione nel parere motivato n.210 , nonché a quelle riportate nella delibera di adozione n. 334/2016;

- con PG. 364553 del 12 dicembre 2016 sono pervenuti gli elaborati "Tavola 11, Tavola 13 e Tavola 14", precedentemente richiesti in adeguamento alle prescrizioni della delibera di adozione 334/2016 e alle prescrizioni del parere motivato n.210 della Commissione Regionale VAS.

Preso atto che gli elaborati "Tavola 11, Tavola 13 e Tavola 14" depositati il 12 dicembre 2016 risultano adeguati alle prescrizioni sopraccitate e che gli stessi vanno a sostituire i medesimi elaborati allegati alla delibera di adozione 334/2016, che qui si intendono integralmente richiamati,

Pertanto il periodo entro cui concludere il procedimento di approvazione del PUA denominato "PUA SCHEDA 102" si conclude il 6 febbraio 2017.

Visti

- i contenuti dell'intervento, la verifica degli standard e la compatibilità rispetto al PAT ed al PI, riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera di Giunta Comunale n.334 del 10 agosto 2016 di adozione, che si richiamano integralmente.

- che a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- che la Commissione Regionale VAS, con Provvedimento n.210 del 9 novembre 2016, si è espressa per la non assoggettabilità a VAS del PUA denominato "Gaia";

Tutto ciò premesso,
si esprime parere favorevole e di conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti.

Si ritiene pertanto che il PUA 719_102 denominato "Gaia" in località Borgo Venezia, Via Fincato, aggiornato con gli elaborati "Tavola 11, Tavola 13 e Tavola 14"depositati il 12 dicembre 2016 con nota PG 364553, fatti salvi tutti gli altri elaborati adottati con DG 334/2016, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 da parte della Giunta Comunale.

Comune di Verona
Pianificazione Territoriale
Via Pallone, 9 – 37121 Verona
Tel. 045 8077502 – fax 045 8077511
E-mail pianificazione.territoriale@comune.verona.it
Casella PEC urbanistica@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO RNP3SR

Comune
di Verona
Pianificazione Territoriale

Data 22 dicembre 2016

Il Tecnico Istruttore
dott. Arch. Alessndro Bonato

Il Responsabile del Procedimento
arch. Paola Prospero

Il Dirigente della Progettazione Urbanistica Attuativa
arch. Paolo Boninsegna

Allegati:

- Parere motivato n. 210 del 9 novembre 2016 della Commissione Regionale VAS

PARERE MOTIVATO
n. 210 del 09 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo Residenziale situato in via C. Fincato. Scheda Norma n. 102 del Piano degli Interventi. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 8 novembre 2016 prot. n. 432757;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' Arch. Daniele Mantovan, per conto della Ditta Proprietaria, con note pec acquisite al prot. regionale ai numeri 94967, n. 94974 e n. 94979 del 09/03/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per del Piano Urbanistico Attuativo Residenziale situato in via C. Fincato, Scheda Norma n. 102 del Piano degli Interventi del Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2150 del 20.09.16 assunto al prot. reg. al n.354258 del 20.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione messa a disposizione in quanto Soggetto competente in materia ambientale nel link segnalato nella nota citata, si segnala, per i profili di stretta competenza, che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto. Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince infatti che le aree interessate dalle azioni non ricadono fra quelle a pericolosità idraulica individuate dal PAI né compaiono tra quelle classificate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Si precisa che P.A.I. e PGRA sono strumenti pianificatori concettualmente molto simili ma sono strutturati su diversi presupposti tecnico-amministrativi e con differenti finalità. Non sono quindi sovrapponibili. E' tuttavia prassi consolidata di questa Autorità di bacino considerare nelle proprie valutazioni le mappe di

allagabilità e del rischio di alluvioni citate costituendo le medesime un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

La documentazione relativa al vigente P.A.I. per l'area in oggetto è consultabile alla pagina: http://www.bacino-adige.it/sito/files/a.4.28_1.pdf (aggiornamento con decreto del Segretario Generale n.60 del 30.04.2015), mentre quella relativa al PGRA è consultabile alla pagina: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247 – foglio P03.

Si ritiene pertanto, per quanto sopra riportato, di non doversi sottoporre la Variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ritiene, altresì, opportuno segnalare quanto segue:

- nel paragrafo 4.1 "Pianificazione sovraordinata" si suggerisce di integrare il contenuto con i seguenti atti pianificatori:
  - primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;
  - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE;

  (entrambi sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 e sono stati approvati in data 3 marzo 2016. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: http://www.alpiorientali.it);
- nel paragrafo 9 del RAP occorre inserire nell'elenco delle Autorità ambientali competenti la scrivente;
- di adottare le migliori tecniche atte allo smaltimento delle acque meteoriche in considerazione della giacitura del sito che si trova ad una quota più bassa di circa 3,50 metri rispetto all'edificato e alla viabilità del lato ovest (vedi pagine 1 e 20 del RAP) e in considerazione del mantenimento del dislivello segnalato anche dopo la realizzazione del progetto.

- Parere n. 88954 del 20.09.16 assunto al prot. reg. al n.353019 del 20.09.16 dell'Arpav che di seguito si riporta:

"...si ritiene che l'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente".

- Parere n.22776 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.362804 del 27.09.16 della Soprintendenza archeologica sostanzialmente favorevole richiamando l'obbligo di denuncia di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04 in caso di rinvenimenti di beni archeologici.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 62/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA residenziale di iniziativa privata, situato in via C. Fincato, scheda norma 102 del PI, nel Comune di Verona (VR).
Pratica n. 3234
VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Silvano Filini, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 94967 del 09/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede un accordo pubblico-privato per la trasformazione ad uso residenziale di un'area agricola come previsto dalla scheda norma 102 del PI del Comune di Verona;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal persente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31151 - Impianto di latifoglie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che attribuzione "22100 - Vigneti" non è segnalata presente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO
di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA residenziale di iniziativa privata, situato in via C. Fincato, scheda norma 102 del PI, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 62/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo Residenziale situato in via C. Fincato, Scheda Norma n. 102 del Piano degli Interventi del Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite

le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano Urbanistico Attuativo Residenziale situato in via C. Fincato, Scheda Norma n. 102 del Piano degli Interventi del Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 7 pagine